



COMUNE DI NOVARA

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Deliberazione N. 360

OGGETTO:

**REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE INDIVIDUATE
SUL TERRITORIO COMUNALE – ART. 2 DELLA L. 02.04.1968, N. 475 E SS.MM.II..**

L'anno duemilaquattordici, il mese di DICEMBRE, il giorno VENTITRE, alle ore 9,30, nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.

All'inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:

Il Sindaco BALLARE' Dott. Andrea
Il Vice Sindaco FONZO Dott. Nicola
L'Assessore BOZZOLA Arch. Marco
L'Assessore DULIO Dott. Giorgio
L'Assessore PALADINI Sig.ra Sara
L'Assessore PATTI Prof.ssa Margherita
L'Assessore PIROVANO Sig. Rossano
L'Assessore RIGOTTI Arch. Giulio
L'Assessore TURCHELLI Prof.ssa Paola

Presidente

Risulta assente l'Assessore:

Impaloni.

Partecipa il Segretario Generale Supplente, Dott. Filippo Daglia.
E' presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi.

N. 360 = OGGETTO: REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE INDIVIDUATE SUL TERRITORIO COMUNALE – ART. 2 DELLA L. 02.04.1968, N. 475 E SS.MM.II..

Su proposta dell'Assessore al Commercio,

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. la l. 02.04.1968, n. 475 recante *Norme concernenti il servizio farmaceutico*, come modificata dal d.l. 24.01.2012, n. 1 convertito - con modificazioni - con l. 24.03.2012, n. 27 (c.d. decreto Cresci Italia) e recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, dispone in particolare:
 - all'art. 1, commi 2 e 3, che il numero delle farmacie autorizzabili sul territorio comunale sia stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti con possibilità di autorizzare l'apertura di una ulteriore farmacia nel caso in cui la popolazione eccedente, rispetto ai suddetti parametri, sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;
 - all'art. 1, comma 4, che tra gli esercizi farmaceutici deve sussistere una distanza non inferiore a 200 metri, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie;
 - all'art. 2, comma 1, che il Comune, nell'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche debba perseguire il "*fine di assicurare un'equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate*";
 - all'art. 2, comma 2, che il numero delle farmacie spettanti a ciascun comune sia sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alla rilevazione della popolazione residente nel Comune;
2. in ragione della previsione di cui al citato articolo 2 della l. 475/1968 risulta affidata alla competenza dell'Amministrazione comunale l'individuazione del numero delle farmacie autorizzabili sul proprio territorio, nonché la definizione delle zone di pertinenza di ciascuna sede farmaceutica in modo da garantirne un'equa e capillare distribuzione nella finalità di assicurare l'accessibilità del servizio farmaceutico a tutti i cittadini, compresi quelli residenti in aree scarsamente abitate;
3. nell'ambito del territorio del Comune di Novara sono attualmente individuate n. 31 farmacie, cinque delle quali – ad oggi non ancora autorizzate - istituite in sede di "revisione straordinaria" con delibera di Giunta comunale n. 180 del 08.06.2012 in applicazione del disposto dell'art. 11, comma 2, del d.l. 24.01.2012, n. 1 convertito - con modificazioni - con l. 24.03.2012, n. 27;
4. in base alle rilevazioni pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica la popolazione residente nel Comune di Novara alla data del 31.12.2013 era pari a 104.736 abitanti cui corrisponderebbero, secondo i parametri di cui al richiamato art. 1 della l. 475/1968, n. 31,74 farmacie; in applicazione del citato art. 1 della l. 475/1968, sussisterebbero pertanto le condizioni per consentire l'apertura di un'ulteriore

farmacia, essendo la popolazione eccedente - rispetto al parametro “una farmacia ogni 3.300 abitanti” - superiore al 50% del parametro stesso;

Considerato che:

- in sede di “revisione straordinaria” del numero di farmacie autorizzabili sul territorio comunale le n. 5 farmacie di nuova istituzione sono state individuate nelle zone del territorio comunale che presentavano maggior carenza di servizio, tenendo in considerazione la densità demografica delle stesse, la possibilità di loro ulteriore futura espansione, nonché l’esigenza di garantire la presenza del servizio farmaceutico anche in aree che presentavano minore densità residenziale facilitando nel contempo l’accesso al servizio a quella parte della popolazione che potrebbe presentare difficoltà a raggiungere i servizi essenziali tra cui, appunto, l’assistenza farmaceutica;
- l’istituzione di tali nuove farmacie e la perimetrazione del relativo ambito territoriale hanno pertanto mirato ad ovviare a delle vere e proprie carenze del servizio farmaceutico nelle aree di territorio individuate, secondo principi di equità e capillarità della distribuzione dello stesso sul territorio stabiliti dallo stesso legislatore del 2012;
- la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l’apertura delle nuove sedi farmaceutiche individuate è già stata avviata dalla Regione Piemonte con d.d. 19.11.2012, n. 814, pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 22.11.2012 cui è recentemente seguita in data 04.12.2014 la pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione delle n. 147 sedi farmaceutiche per il privato esercizio nei Comuni della Regione Piemonte (d.d. 02.12.2014, n. 1039 pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 04.012.2014) e si confida che i nuovi esercizi siano attivati al più presto da parte di coloro che risulteranno vincitori della relativa procedura;
- in sede di “revisione straordinaria” non si è invece operata alcuna valutazione in merito ad una revisione della zonizzazione delle farmacie già istituite ed operanti sul territorio comunale secondo la pianificazione già disposta negli anni passati e da ultimo confermata con deliberazione della Giunta regionale n. 29-3630 del 28.03.2012 (pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 05.04.2012), in ragione della ristrettezza delle tempistiche previste dal decreto Cresci Italia che fissava il termine brevissimo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per l’adozione della “revisione straordinaria” delle sedi farmaceutiche, tempistica che non consentiva un’attenta e ponderata rivalutazione generale della pianificazione del servizio sul territorio comunale
- l’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche resa possibile dal mutamento del rapporto numero di esercizi/popolazione residente nel Comune ha pertanto lasciato aperte questioni di razionalizzazione della distribuzione delle farmacie sul territorio che richiedono una valutazione in sede della “revisione ordinaria” prevista dall’art. 2, comma 2, della l. 475/1968 ss.mm.ii., considerata la vetustà dell’attuale perimetrazione delle zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche cittadine autorizzate la cui ultima modifica - ad eccezione delle n. 5 sedi di nuova istituzione - risale al giugno 1989 allorquando i titolari delle sedi n. 19 e n. 12 acconsentirono una ripermetrazione delle rispettive zone successivamente avvallata dalla ex U.S.S.L. n. 51 nel marzo 1992
- con nota prot. n. 25583 ri 04/2243 del 16.04.2012 si erano informati i titolari delle farmacie già autorizzate sul territorio comunale del procedimento avviato nell’ambito della “revisione straordinaria”, invitando in ogni caso gli stessi a segnalare l’eventuale interesse ad un decentramento o trasferimento in altra sede del proprio esercizio; a seguito di tale avviso risultano essere stati manifestati i seguenti interessi:
 - a. prot. n. 27083 del 23.04.2012 da parte del titolare della sede n. 3 (Centro storico – corso Mazzini n. 7) che rinnovava l’interesse, già manifestato nel marzo 2012, al decentramento in altra zona ubicata all’esterno del centro storico cittadino;

- b. prot. n. 28015 del 27.04.2012 da parte della società titolare delle farmacie comunali che richiedeva il trasferimento della sede n. 2 (Centro Storico – corso Mazzini) nel quartiere di Santa Rita;
 - c. prot. n. 28021 del 27.04.2012 da parte del titolare della sede n. 25 – di Lumellogno che richiedeva il trasferimento in altra zona, previa verifica della disponibilità di locali idonei;
- con note prot. nn. 39906, 39907 e 39908 del 18.06.2012 si riscontravano le manifestazioni di interesse pervenute rinviando ogni valutazione in merito a momento successivo alla chiusura della fase di applicazione delle disposizioni dettate dal decreto Cresci Italia;

Ritenuto ora opportuno procedere in sede di “revisione ordinaria” ex art. 2, comma 2, della l. 475/1968, ad una rivalutazione della distribuzione sul territorio comunale del servizio farmaceutico, così come risultante dall’attuale zonizzazione delle sedi farmaceutiche individuate, al fine di verificare se la stessa possa ritenersi ad oggi rispondente ai principi stabiliti dalla vigente normativa e individuati nelle esigenze di:

- assicurare un’equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico,
- garantire l’accessibilità del servizio stesso anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate,
- rispettare il limite disposto della distanza minima di 200 metri tra le farmacie;

Ritenuto comunque di non poter riscontrare favorevolmente le richieste sopra citate formulate dai titolari delle sedi n. 2 e n 25 in quanto, con riferimento alla prima, presso il Quartiere di Santa Rita risulta essere ormai prevista la presenza del servizio farmaceutico a seguito dell’istituzione della nuova sede n. 31, e con riferimento alla seconda, non risponde all’interesse pubblico consentire il trasferimento richiesto che lascerebbe conseguentemente scoperta la zona del territorio della frazione di Lumellogno (che al 31.12.2013 registrava 1.763 residenti) ove è attualmente ubicata la sede n. 25;

Ravvisate invece le seguenti criticità:

- a. eccessiva concentrazione di farmacie nell’ambito del centro storico cittadino, che risultano ricoprire un’area abitata da circa 6.661 residenti (secondo i dati forniti dal Servizio Statistica), ad oggi servito da ben 8 farmacie (corrispondenti al 25,80% del totale delle sedi individuate); al riguardo sono state portate più volte all’attenzione dell’Amministrazione comunale esigenze di sfoltimento di tale area del territorio cittadino, che occorre tenere in considerazione nella finalità di razionalizzazione ed equa distribuzione degli esercizi nel perseguimento del pubblico interesse;
- b. delimitazione di un’area del centro storico ad oggi ancora attribuita alla sede n. 9 in realtà da tempo trasferitasi al di fuori dello stesso (e precisamente in viale Giulio Cesare) a servizio di altro quartiere cittadino con conseguente necessità di riperimetrare la zona assegnata alla medesima sede ormai non più deputata a garantire il servizio ai residenti del centro;
- c. persistenza della situazione di difficoltà manifestata dalla titolare della sede n. 3 di corso Mazzini n. 7 che ha documentato le cattive condizioni dell’immobile ove è attualmente ubicato l’esercizio farmaceutico, nonché l’impossibilità di un suo trasferimento all’interno dei confini della zona attribuita causa la mancanza di locali idonei, richiedendo pertanto la dislocazione in altra area cittadina esterna al centro storico che consentirebbe di diminuire il numero di esercizi presenti all’interno dello stesso potenziando il servizio in altra zona che presenta un’alta

densità demografica e attualmente ricompresa nella zona attribuita di una sola farmacia (sede n. 12);

- d. necessità di formalizzare la ripermimetrazione delle zone assegnate alle sedi n. 12 e n. 19 secondo quanto già concordato tra i rispettivi titolari nel giugno 1989 e avvallato dalla ex U.S.S.L. n. 51 nel marzo 1992;
- e. opportunità di ripermimetrare le zone assegnate alle sedi n. 3 e n. 4 in modo da garantire maggiore omogeneità e continuità all'area di pertinenza della seconda, anche in considerazione delle determinazioni di cui al precedente punto c. in merito alla sede n. 3;

Ritenuto in particolare opportuno, in merito alla criticità di cui al precedente punto b., assegnare l'intera zona individuata in centro storico attualmente ricompresa nella sede n. 9, alle confinanti sedi n. 7 e n. 8 attraverso:

- l'attribuzione alla sede n. 7 della zona delimitata dal tratto di corso Italia (numeri pari) sino all'incrocio con il prolungamento ideale di via San Gaudenzio e prolungamento ideale di via San Gaudenzio sino alla medesima via San Gaudenzio; ciò in considerazione del fatto che tale area – ove in base ai dati forniti dal Servizio Statistica risultano risiedere n. 21 abitanti - è in effetti ritagliata all'interno della zona già attribuita alla sede n. 7, come risulta dalla planimetria relativa alla “pianta organica attuale delle farmacie” allegata al presente provvedimento e contrassegnata come allegato A;
- l'attribuzione alla sede n. 8 della zona – ove in base ai dati forniti dal Servizio Statistica risultano risiedere n. 258 abitanti - delimitata dal prolungamento ideale di via San Gaudenzio sino all'incrocio con corso Italia, corso Italia (numeri pari) sino a via Ravizza, via Ravizza (lato est), piazza Martiri (escluso lato Coccia), vicolo Coccia (lato Castello), viale Turati, viale Verdi (numeri pari) sino all'incrocio con viale Roma, viale Buonarroti (margine interno), piazza del Popolo (lato Questura), via Biglieri (numeri dispari), largo Don Minzoni (lato sud-est) e congiungimento con la zona già attribuita alla sede; ciò in considerazione del fatto che parte di tale area è in effetti ritagliata all'interno della zona già attribuita alla sede n. 8 (zona delimitata dal prolungamento ideale di via San Gaudenzio sino all'incrocio con corso Italia, corso Italia numeri pari sino a via Ravizza), mentre la restante parte è confinante con la sede di nuova attribuzione e ammetterebbe un eventuale trasferimento dell'esercizio farmaceutico – attualmente ubicato al civico n. 40/f di corso Italia - verso la zona di piazza Martiri e aree limitrofe, consentendo in tal caso alla confinante sede n. 1 (deputata a garantire il servizio ai residenti del cuore del centro storico cittadino) maggiore possibilità di movimento lungo l'asse viario di corso Italia in ragione dello spostamento della sede n. 8 in caso di suo eventuale trasferimento all'interno dell'area di nuova assegnazione;

Valutate inoltre, in merito alla criticità di cui al precedente punto c., le seguenti considerazioni:

- l'attuale situazione della “Farmacia del Rosario” sede n. 3, attualmente ubicata in corso Mazzini n. 7, presenta forti problematiche già più volte palesate dalla dott.ssa Pesenti, titolare dell'esercizio, che già nel marzo del 2012 aveva presentato al Comune istanza di ampliamento del territorio assegnato reiterando successivamente la richiesta nell'aprile del medesimo anno (già richiamato prot. n. 27083 del 23.04.2014) documentando circa l'intervenuta scadenza del contratto di locazione dei locali occupati dal suo esercizio e l'impossibilità di individuare altri locali idonei all'interno della perimetrazione della propria zona;

- questa Amministrazione aveva valutato favorevolmente l'istanza presentata dalla dott.ssa Pesenti funzionalmente diretta al trasferimento della farmacia al di fuori del centro storico, non soltanto in ragione delle cattive condizioni dell'immobile ove è sito l'esercizio e della documentata impossibilità di reperire altri locali idonei nell'ambito della sede già riconosciuta, ma anche in considerazione dell'interesse pubblico a sfoltire il numero degli esercizi presenti all'interno del centro cittadino potenziando il servizio farmaceutico in altra zona della città densamente popolata e servita ad oggi da un solo esercizio (sede n. 12);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 14.02.2013 è stata pertanto disposta l'estensione della sede n. 3 ricomprendendovi l'area nord del Quartiere di Porta Mortara delimitata dall'asse viario di via XXIII Marzo numeri dispari sino all'incrocio con il prolungamento ideale della via Farè, a mezzo dell'applicazione dell'istituto del decentramento di cui all'art. 5 della l. 08.11.1991, n. 362;
- contro il suddetto provvedimento ha presentato ricorso al TAR Piemonte la Società Farmacia Fedele S.n.c. di Occhetta dr.ssa Silvia & C., titolare della sede n. 12, dolendosi della sottrazione alla propria sede n. 12 di parte del territorio in favore della confinante sede farmaceutica n. 3;
- il TAR Piemonte con sentenza n. 1461/2014, depositata in Segreteria in data 11.09.2014, ha respinto il ricorso riconoscendo la legittimità del provvedimento comunale sulla scorta di un'articolata motivazione in cui risulta particolarmente significativo il riferimento alla discrezionalità dell'Amministrazione rispetto al potere esercitato senza che si evidenziassero profili di irrazionalità, alla ponderazione comparativa degli interessi posta in essere da questa Amministrazione comunale ed infine al doveroso inquadramento della vicenda nell'ottica pro concorrenziale desumibile dal diritto comunitario e recentemente fatta propria anche dal Legislatore nazionale con d.l. 1/2012;
- l'esecutività della citata sentenza n. 1461/2014 è stata tuttavia successivamente sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4881/2014, depositata in Segreteria in data 23.10.2014, di accoglimento della relativa istanza della Società Farmacia Fedele S.n.c. di Occhetta dr.ssa Silvia & C.; la motivazione di detta ordinanza si riferisce alla dubbia sussistenza dei presupposti per il decentramento della sede farmaceutica n. 3 in applicazione dell'art. 5, comma 2, della l. 362/1991;
- le osservazioni del Consiglio di Stato confermano in ogni caso che lo strumento idoneo a realizzare la razionalizzazione della distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale sia quello della revisione della c.d. "pianta organica" che risponde ad un disegno complessivo senza essere legata a situazioni contingenti come quelle il cui apprezzamento nel provvedimento di decentramento della sede n. 3 Farmacia del Rosario ha suscitato i dubbi del Consiglio di Stato;
- come già riferito nei precedenti paragrafi del presente provvedimento, in sede di individuazione delle n. 5 nuove farmacie e di perimetrazione delle relative sedi, disposta con delibera di Giunta comunale n. 180 del 08.06.2012, si è voluto ovviare alle urgenti situazioni di carenza del servizio farmaceutico riscontrate sul territorio comunale senza tuttavia affrontare i problemi di razionalizzazione della distribuzione degli esercizi in ambiti territoriali che risultavano comunque già serviti pur non rispondendo interamente alla razionalità ed equità necessarie alla resa di un miglior servizio farmaceutico alla cittadinanza e agli utenti in generale;
- in tale ottica si ritiene pertanto opportuna, in sede di "revisione ordinaria", rivedere gli attuali confini delle zone attribuite alle sedi n. 3 e n. 12 attraverso un'estensione della prima che, inglobando parte dell'area oggi attribuita alla seconda, consentirebbe appunto di trasferire la Farmacia del Rosario al di fuori del centro storico – compiendo così un importante passo verso l'obiettivo dello sfoltimento

dell'eccessivo numero di esercizi presenti in tale ristretta area cittadina – e potenziando nel contempo il servizio in un quartiere della Città, quale quello di Porta Mortara, già ad oggi densamente abitato e oggetto di futuri importanti interventi di natura residenziale, terziaria e commerciale - previsti appunto nell'area dell'ex Macello Civico ubicata all'interno della zona che viene ad essere attribuita alla sede n. 3 – a tutt'oggi servito da un solo esercizio farmaceutico;

- la proposta estensione della zona attribuita alla sede n. 3 risponde infatti ad una nuova complessiva valutazione di opportunità che prescinde dalla presenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 5, comma 2, della l. 362/1991 a suo tempo considerate e si fonda invece sulla necessità di diminuire il numero di farmacie presenti all'interno del centro storico cittadino e sull'opportunità di migliorare l'offerta del servizio farmaceutico in una zona, quale quella oggetto di esternazione, che pur essendo già servita gioverebbe senz'altro della presenza di un ulteriore esercizio a fronte dell'alta densità demografica (circa 13.652 abitanti, in base ai dati forniti dal Servizio Statistica) e dell'importante flusso di traffico e di passaggio proprio lungo l'asse viario chiamato a fare da confine tra le zone attribuite alle due sedi interessate dalla revisione e rappresentato da via XXIII Marzo che costituisce la principale arteria di accesso alla Città per chi proviene da Sud Est;
- la sottrazione delineata di porzione territoriale alla sede farmaceutica n. 12, di cui è titolare la Società Farmacia Fedele S.n.c. di Occhetta dr.ssa Silvia & C., in una ponderazione comparativa non appare tale del resto da far prevalere gli interessi di quest'ultima, sia in considerazione della necessità più volte riferita di sfoltire il numero di farmacie ubicate in centro storico, sia per l'estensione della sua sede e per l'entità della popolazione che vi risiede, pari a circa 13.652 abitanti, in base ai dati forniti dal Servizio Statistica, corrispondenti a circa il 13% della popolazione dell'intera Città di Novara contro soli 6.661 abitanti del centro storico serviti oggi invece da ben 8 esercizi; vero è che il centro storico cittadino presenta un afflusso elevato di popolazione fluttuante in ragione delle attività e dei servizi ivi presenti giustificando sicuramente un numero di farmacie maggiore rispetto a quello determinato sulla base del mero parametro numerico dei residenti, ma rimane comunque innegabile che attualmente il servizio farmaceutico reso in tale zona della Città risulti eccessivamente sproporzionato rispetto alle effettive esigenze della stessa a discapito invece di altre zone tra le quale è da ricomprendere quella del quartiere di Porta Mortara;
- non si ritiene infine possa ritenersi ostativa all'estensione proposta la circostanza che la sede n. 3 possa eventualmente trasferirsi proprio lungo l'asse viario di via XXIII Marzo, perché in un'ottica pro concorrenziale non può impedirsi ad una farmacia di ricercare un'ubicazione – ovviamente nel rispetto dei limiti della zona assegnata e della distanza minima di 200 metri da altro esercizio già esistente posti dal legislatore - che, per essere di agevole reperibilità per il pubblico, sia insieme idonea dal punto di vista commerciale e della resa del servizio farmaceutico a favore dell'area assegnata,

Dato atto che la proposta di revisione è stata esposta all'A.S.L. "NO" e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti delle province di Novara e VCO nel corso di due incontri tenutisi in data 20.11.2014 e 26.11.2014 – cui ha partecipato anche l'Associazione Titolari di Farmacie delle Province di Novara e V.C.O. - in occasione dei quali i soggetti coinvolti hanno sollevato osservazioni in parte accolte dall'Amministrazione comunale, come risulta dai relativi verbali conservati agli atti d'ufficio;

Dato altresì atto che con nota prot. n. 78292 ri 04/6607 del 04.12.2014 - inviata all'indirizzo di posta certificata – è stata data comunicazione - ex artt. 7 e 8 della l.

07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. – di avvio di procedimento di revisione della zonizzazione delle sedi farmaceutiche ai titolari di tutte le farmacie autorizzate sul territorio comunale, invitando gli stessi a formulare eventuali osservazioni entro le ore 12.30 di lunedì 15.12.2014;

Rilevato che nei termini assegnati sono pervenute le seguenti osservazioni:

- FARMACIA FEDELE S.N.C. DI OCCHETTA DOTT.SSA SILVIA & C. – in qualità di titolare della sede n. 12 – pervenuta via pec in data 15.12.2014 alle ore 09.19 ed acquisita al protocollo generale n. 80269 ri 04/6743 del 15.12.2014 – la quale osserva come la scelta dell'Amministrazione comunale di procedere ad una revisione dell'attuale zonizzazione di alcune sedi farmaceutiche, ed in particolare delle sedi n. 12 e 3, sia da ritenersi *un evidente tentativo di evitare l'imminente pronuncia del Consiglio di Stato* sul ricorso proposto dalla stessa in relazione alla precedente modifica operata nel giugno 2012, non ravvisandosi *ragione di urgenza atteso che non ha sicuramente natura inderogabile il termine di cui all'art. 2, comma 2, l. 475/1968 (cioè il mese di dicembre di ogni anno pari)*, contestando altresì l'identità dei termini del provvedimento di revisione rispetto a quelli tenuti in considerazione nella delibera oggetto di giudizio di appello. Contesta quindi la *non rispondenza* - della proposta di revisione delle zone attribuite alle sedi n. 3 e n. 12 - *all'interesse pubblico ad una miglior e più organica distribuzione del servizio in favore dell'utenza*, né ritiene sussistere nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 2 della l. 475/1968. La dott.ssa Occhetta chiede infine all'Amministrazione di *astenersi da ogni modifica della sede n. 12.*

- PHARMA NOVARA SPA – in qualità di titolare delle sedi nn. 2, 20, 23 - pervenuta via pec in data 15.12.2014 alle ore 12.03 ed acquisita al protocollo generale n. 80282 ri 04/6744 del 15.12.2014 – la quale richiede di valutare la redistribuzione a favore della sede n. 2 dell'area del centro attualmente attribuita alla sede n. 3 nel momento di un definitivo trasferimento di quest'ultima al di fuori del centro storico cittadino, l'inclusione nella sede n. 23 della porzione di territorio posta a ridosso dell'Autostrada To-Mi attualmente assegnata alla sede n. 31 ma rientrante in realtà nella zona ove è reso il servizio dalla richiedente sede n. 23 ed infine l'inclusione nella sede n. 20 del lato destro di corso Trieste in uscita da Novara.

Dato atto che le su indicate osservazioni sono state oggetto di valutazione nel corso di un incontro tenutosi nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre 2014 alla presenza dei rappresentanti dell'A.S.L. "NO" e dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti delle province di Novara e VCO, nonché del Presidente dell'Associazione Titolari di Farmacie delle Province di Novara e V.C.O, come risulta dal verbale dello stesso conservato agli atti d'ufficio;

Ritenuto di:

- non accogliere le osservazioni formulate dalla FARMACIA FEDELE S.N.C. DI OCCHETTA DOTT.SSA SILVIA & C. non ravvisando nelle stesse ragioni tali da squalificare le motivazioni poste a base della proposta ripermimetrazione delle zone attribuite alle sedi n. 3 e n. 12 e sopra delineate; in particolare la dott.ssa Occhetta, nel richiedere all'Amministrazione di *astenersi da ogni modifica della sede n. 12*, si limita ad affermare che le modifiche proposte *non rispondono affatto all'interesse pubblico ad una migliore e più organica distribuzione del servizio in favore dell'utenza* richiamando quanto riportato dal Consiglio di Stato nelle ordinanze cautelari n. 3594/2013 e n. 4881/2014 pronunciate nel giudizio proposto dalla Stessa

avverso la deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 14.02.2013 con la quale era stata disposta l'estensione della sede n. 3 ricomprendendovi parte dell'area attribuita alla sede n. 12 in applicazione dell'istituto del decentramento di cui all'art. 5 della l. 08.11.1991, n. 362. Come peraltro già motivato in precedenza, l'Amministrazione ha tenuto in realtà in considerazione quanto emerso nell'ambito del giudizio pendente avverso la richiamata delibera di Giunta comunale n. 36/2013 ed in particolare quanto riferito dal T.A.R. Piemonte nella sentenza n. 1461/2014 – nella quale si afferma che a differenza del passato, ove *era prevista un'esatta ripartizione del territorio comunale in ambiti perimetrali, ciascuno assegnato in via esclusiva a una sede farmaceutica, la normativa richiede adesso unicamente che sia rispettato il criterio dell'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, ... Ne consegue che i provvedimenti di revisione delle piante organiche possono intervenire con maggiore libertà sulle zone già assegnate alle sedi farmaceutiche, anche al fine di consentire lo spostamento dei locali di vendita in posizioni commercialmente più favorevoli, purché sia garantita la copertura omogenea dell'intero territorio comunale* - ed altresì quanto affermato dal Consiglio di Stato a motivazione dell'ordinanza cautelare n. 4881/2014 in cui si riferisce in merito alla *dubbia sussistenza dei presupposti per il decentramento della sede farmaceutica n. 3 in applicazione dell'art. 5, comma 2, della l. 362/1991*, in riferimento alla mancata evidenza dei nuovi insediamenti abitativi cui la norma citata condiziona il decentramento nonché al mancato apprezzamento delle esigenze esternate dalla titolare della sede n. 3 e non apprezzate in occasione della precedente revisione complessiva della pianta organica in sede di istituzione delle nuove sedi. Contrariamente a quanto affermato dalla titolare della sede n. 12 si ritiene invece che la proposta formulata in merito alla ripermetrazione delle sedi farmaceutiche n. 3 e 12 corrisponda in realtà all'interesse pubblico all'equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale - tenuto conto di quanto già riferito nei precedenti capoversi in merito alla necessità di sfoltire il numero di farmacie presenti nel centro storico cittadino, all'alta densità demografica dell'area ad oggi attribuita alla sola sede n. 12, cui deve aggiungersi la popolazione fluttuante in ragione della presenza di attività commerciali/paracommerciali/di servizi presenti soprattutto lungo gli assi viari principali di accesso alla Città che attraversano la porzione di territorio considerata – nonché di quanto sostenuto dallo stesso giudice amministrativo (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 19.02.2013) che, *salvaguardando la residua funzione regolatoria delle piante organiche senza imporre indebite restrizioni all'attività economica delle farmacie*, afferma sia *legittimo un limitato ampliamento del perimetro della sede farmaceutica che consenta il trasferimento dei locali di esercizio e investimenti migliorativi del servizio*, in considerazione del fatto che *lo scopo dei confini tra le sedi farmaceutiche è di individuare la popolazione da servire e non di irreggimentare l'iniziativa economica*; lo stesso giudice afferma altresì che *la popolazione da servire costituisce, in verità, clientela contendibile e non clientela garantita grazie alla pianta organica, cosicché i titolari di farmacia che subiscono gli effetti dell'avvicinamento e del potenziamento di altre farmacie non possono ottenere una misura di protezione che freni gli investimenti e le innovazioni aziendali dei concorrenti*. La proposta ripermetrazione delle zone attribuite alle sedi n. 3 e 12 garantisce in effetti un potenziamento del servizio reso al popoloso quartiere di Porta Mortara, razionalizzando quindi la copertura del territorio da parte del servizio farmaceutico, senza pregiudicare in modo apprezzabile l'interesse della titolare della sede n. 12 in ragione del fatto che alla Stessa rimane comunque attribuita l'area della circoscrizione più densamente abitata ed escludendo nel contempo il rischio di lasciare scoperta la parte del territorio cittadino prima servita

dalla sede n. 3 in ragione della situazione iniziale di eccessiva concentrazione di farmacie nel centro cittadino ove continuerebbero appunto ad operare ben n. 7 esercizi.

Per quanto riguarda invece la derogabilità del termine ultimo del 31 dicembre previsto dall'art. 2 della l. 475/1968, sostenuta dalla dott.ssa Occhetta, si osserva che in realtà la citata norma non sembra deporre in tal senso, né risulta alcuna giurisprudenza in merito sulla base della quale possa ritenersi corretta l'interpretazione della piena derogabilità del termine fissato dal legislatore. Al fine di evitare che l'eventuale decorrenza di tale termine pregiudichi la possibilità di procedere ad una revisione dell'attuale zonizzazione delle sedi farmaceutiche cittadine, vanificando la possibilità di perseguire un più razionale distribuzione del servizio sul territorio comunale nel perseguimento del pubblico interesse, si ritiene opportuno procedere nel rispetto dello stesso e non attendere quindi la chiusura del giudizio di appello pendente innanzi al Consiglio di Stato avente tra l'altro e comunque ad oggetto un provvedimento adottato sulla base di disposizioni diverse da quelle sulla base delle quali si procede ora alla c.d. "revisione ordinaria";

- non accogliere l'osservazione formulata da PHARMA NOVARA S.P.A. relativa all'inclusione nella zona attribuita alla sede n. 20 del lato destro di corso Trieste in uscita da Novara attualmente assegnato alla sede n. 29, in quanto tale modifica comporterebbe una revisione della zona attribuita a quest'ultima la cui perimetrazione era stata tuttavia oggetto di attenta valutazione in occasione della recente istituzione delle nuove 5 sedi individuate con deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 08.06.2012 in applicazione del disposto dell'art. 11, comma 2, del d.l. 24.01.2012, n. 1 convertito - con modificazioni - con l. 24.03.2012, n. 27; tale perimetrazione è rispondente alla necessità di garantire il servizio farmaceutico in tale zona della Città che nel corso degli ultimi anni ha registrato un aumento demografico giustificando pertanto l'istituzione di una nuova farmacia in occasione della c.d. "revisione straordinaria";
- accogliere le altre seguenti osservazioni formulate dalla Società PHARMA NOVARA SPA tenuto conto altresì delle valutazioni espresse nel corso dell'incontro tenutosi nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre 2014 alla presenza dei rappresentanti dell'A.S.L. "NO" e dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti delle province di Novara e VCO, nonché del Presidente dell'Associazione Titolari di Farmacie delle Province di Novara e V.C.O.:
 - redistribuzione a favore della sede n. 2 e della sede n. 1 dell'area del centro attualmente attribuita alla sede n. 3 nel momento di un definitivo trasferimento di quest'ultima al di fuori del centro storico cittadino, assegnando alla sede n. 1 l'area di piazza Gramsci e alla sede n. 2 la rimanente parte dell'area del centro storico oggi attribuita alla sede n. 3; in tal modo si porta a compimento il processo di sfoltimento del numero delle farmacie ubicate all'interno del centro cittadino attraverso lo spostamento al di fuori dello stesso della sede n. 3, che costituisce uno dei motivi per cui si intende procedere ad una revisione dell'attuale zonizzazione della stessa sede n. 3 e della sede n. 12;
 - inclusione nella sede n. 23 dell'area posta lungo il tratto finale di corso Risorgimento (attualmente assegnata alla sede n. 31) in modo da garantire omogeneità alla zona attribuita; in effetti l'area richiamata dalla Società PHARMA NOVARA S.P.A. era già ricompresa nella zona attribuita alla sede n. 23 e solo in sede di istituzione delle n. 5 nuove farmacie avvenuta nel 2012 è stata inclusa nella zona della istituenda sede n. 31. In realtà però l'area oggetto

di osservazione è esterna al Quartiere di Santa Rita cui è invece deputata la nuova sede n. 31;

Acquisiti i pareri:

- dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti delle province di Novara e VCO, pervenuto il 17.12.2014, con nota prot. n. 2014.00544 del 17.12.2014 – acquisita al prot. del Comune n. 81078 ri 04/6833 del 17.12.2014 – nel quale si riferisce che *nel condividere le intenzioni del comune di Novara di procedere alla revisione della pianta organica delle Farmacie, al fine di ottenere una migliore distribuzione sul territorio, si sottolinea, relativamente per la sede n. 12, che presenta un elevato numero di abitanti e per la sede n. 3 che ha richiesto da tempo il trasferimento rilevando uno stato di sofferenza localizia, che la modifica della pianta organica, così come proposta non appare idonea a garantire un adeguato servizio alla popolazione; gli ambiti territoriali non sono delimitati in modo tale da comportare che la farmacia oggetto del trasferimento sia posta in zona effettivamente scoperta dal servizio e pertanto non assicura un'equa distribuzione delle due farmacie sul territorio; per le restanti sedi oggetto della revisione ed in particolare n. 1 – 2 – 4 – 7 – 8 – 9 – 23 si esprime parere favorevole alla proposta;*
- dell'ASL “NO”, pervenuto il 17.12.2014, con nota prot. n. 32188 F.T. del 15.12.2014 – acquisita al prot. del Comune n. 81761 ri 04/6919 del 19.12.2014 – nel quale si riferisce che la soluzione proposta in ordine alla ripermutazione delle zone n. 3 e 12, *pur essendo ammissibile dal punto di vista tecnico – considerata la numerosità della popolazione ivi residente – non sia tale da garantire che la farmacia oggetto del trasferimento venga a situarsi in una parte di territorio urbano effettivamente scoperta dal servizio, concordando invece con la proposta di ridefinizione delle restanti sedi farmaceutiche n. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 23;*
- Dato atto che i suddetti pareri hanno natura obbligatoria ma non vincolante e ritenuto pertanto di procedere alla revisione proposta nella convinzione della fondatezza delle ragioni che hanno indotto alla stessa (eccessiva concentrazione di farmacie nel centro cittadino, eccessiva densità abitativa della sede n. 12, esigenza di razionalizzare il servizio sul territorio) tra l'altro confermate in entrambi i pareri, e riportate nei precedenti capoversi, nonché in considerazione del fatto che, nonostante venga riconosciuta sia dall'A.S.L. “NO” che dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti la presenza di un elevato numero di residenti all'interno della zona attribuita alla sede n. 12, gli stessi non abbiano tuttavia proposto un'eventuale diversa soluzione per rendere più equo e capillare il servizio farmaceutico nell'ambito di tale porzione del territorio altamente abitata – n. 13.652 residenti, secondo i dati forniti dal Servizio Statistica - razionalizzando nel contempo il servizio nell'ambito del centro storico cittadino; sia l'ASL che l'Ordine si limitano in effetti a riconoscere l'eccessiva concentrazione di farmacie nella zona del centro cittadino e l'elevata presenza di abitanti nell'ambito della sede n. 12, non formulando tuttavia proposte migliorative del servizio, ulteriori e/o differenti rispetto a quella avanzata dall'Amministrazione, né in occasione degli incontri tenutisi il 20/26 novembre e 15 dicembre u.s. - nel corso dei quali era stato espressamente richiesto di formulare proposte alternative che l'Amministrazione si

era resa disponibile a valutare -, né in occasione dell'espressione del parere inviato il 17 dicembre u.s.; in realtà la proposta dell'Amministrazione, nel ripermire i confini delle zone n. 3 e n. 12, mira invece a garantire – nella ponderazione comparativa degli interessi che vengono in rilievo (ossia quello pubblico ad un'equa e capillare distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio e quelli professionali ed economici dei titolari delle sedi interessate) – il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dello sfoltimento del numero di farmacie attualmente operanti nel centro cittadino attraverso il potenziamento del servizio in altra zona della città che ben presenta – come si ritiene ampiamente documentato – caratteristiche di densità demografica, di dislocazione e di accessibilità tali da richiedere e giustificare la presenza di almeno un ulteriore esercizio a servizio della popolazione; si osserva del resto al riguardo, come già riferito nelle considerazioni svolte in merito alle criticità rilevate (in particolare criticità ravvisata al punto c.), che la ripermizione ora proposta delle due sedi farmaceutiche n. 3 e n. 12 riprende quella già operata con delibera di Giunta comunale n. 36/2013 – ad oggi *sub judice* – della quale lo stesso T.A.R. Piemonte aveva ammesso la legittimità riconoscendone sostanzialmente la fondatezza in quanto in grado di garantire una migliore razionalizzazione del servizio, potenziandolo nell'ambito di una zona densamente popolata, senza pregiudicare in modo apprezzabile l'interesse del titolare della sede in cui tale porzione del territorio è attualmente ricompresa (sede n. 12), e senza contestualmente indebolire la copertura del servizio nella porzione di territorio ove è attualmente ubicata la sede che chiede il trasferimento (n. 3); la porzione di territorio di nuova assegnazione alla sede n. 3 ricopre infatti l'area nord del popoloso quartiere di Porta Mortara che, in base ai dati forniti dal Servizio Statistica, registra la presenza di circa 4.500 abitanti mentre la sede n. 12 continuerebbe ad essere deputata a garantire il servizio alla restante parte della zona assegnata che registra comunque più di 9.000 residenti; la finalità perseguita dall'Amministrazione nel ripermire la zona della sede n. 3 è quindi finalizzata ad assegnare alla stessa parte del territorio in cui effettivamente il numero di residenti è tale da giustificare un potenziamento del servizio farmaceutico e nell'ambito di tale zona il titolare dell'esercizio è tenuto a individuare locali idonei all'attività, né può stabilirsi e/o determinarsi a priori da parte del Comune l'esatta individuazione degli stessi la cui valutazione rientra nelle considerazioni – anche di natura commerciale ed imprenditoriale - del singolo esercente cui non possono essere imposti limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa (distanza minima di 200 metri da altra farmacia, da misurarsi secondo il percorso pedonale più breve tra soglia e soglia degli esercizi); lo stesso giudice amministrativo, come richiamato nei precedenti paragrafi, ha avuto modo di affermare che *lo scopo dei confini tra le sedi farmaceutiche è di individuare la popolazione da servire e non di irregimentare l'iniziativa economica riconoscendo altresì che la popolazione da servire costituisce, in verità, clientela contendibile e non clientela garantita grazie alla pianta organica, cosicché i titolari di farmacia che subiscono gli effetti dell'avvicinamento e del potenziamento di altre farmacie non possono ottenere una misura di protezione che freni gli investimenti e le innovazioni aziendali dei concorrenti* (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 19.02.2013);

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del decreto Monti (l. 27/2012), l'orientamento giurisprudenziale maggioritario riconosce la potestà di pianificazione territoriale in materia di individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche in capo

alla Giunta comunale (Consiglio di Stato, Sez. III, sn. 4257 del 22.08.2013, n. 4667 del 19.09.2013, n. 5542 del 16.09.2014);

Visti i pareri resi, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 - dal Dirigente del Servizio Governo del Territorio Commercio e dal Dirigente del Servizio Bilancio;

Rilevato che il presente provvedimento non necessita di parere contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visti la l. 02.04.1968, n. 475 - come da ultimo modificata dall'art. 11 del d.l. 24.01.2012, n. 1 (c.d. decreto "Cresci Italia"), convertito, con modificazioni, con l. 24.03.2012, n. 27 - ed in particolare l'art. 2 della stessa;

Visto il vigente Statuto comunale della Città di Novara;

Visto l'articolo 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate,

1. di confermare l'individuazione sul territorio comunale n. 31 sedi farmaceutiche determinate in rapporto al numero della popolazione residente nel Comune di Novara alla data del 31.12.2013, pari a 104.736 abitanti come risultante dalle rilevazioni pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica;
2. di approvare le seguenti modifiche della zonizzazione delle sedi farmaceutiche individuate sul territorio comunale - come riportate nella planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e contrassegnata con la lettera A - nel rispetto delle finalità di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, garantendo l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, fermo restando l'obbligo del rispetto della distanza minima di 200 metri tra le farmacie disposto dall'art. 1, comma 4, della l. 02.04.1968, n. 475:
 - a. formale acquisizione di quanto concordato tra i titolari delle sedi n. 12 e n. 19 nel giugno 1989 e avvallato dalla ex U.S.S.L. n. 51 nel marzo 1992 in merito alla ripermimetrazione delle rispettive zone;
 - b. attribuzione alla sede n. 7 di parte della zona in precedenza rientrante nell'attribuzione della sede n. 9, e precisamente della porzione di centro storico delimitata dal tratto di corso Italia (numeri pari) sino all'incrocio con il prolungamento ideale di via San Gaudenzio e prolungamento ideale di via San Gaudenzio sino alla medesima via San Gaudenzio;
 - c. attribuzione alle sede n. 8 di parte della zona in precedenza rientrante nell'attribuzione della sede n. 9, e precisamente della porzione di centro storico delimitata dal prolungamento ideale di via San Gaudenzio sino all'incrocio con corso Italia, corso Italia (numeri pari) sino a via Ravizza, via Ravizza (lato est), piazza Martiri (escluso lato Coccia), vicolo Coccia (lato Castello), viale Turati, viale Verdi (numeri pari) sino all'incrocio con viale Roma, viale Buonarroti (margine interno), piazza del Popolo (lato Questura), via Biglieri (numeri

- dispari), largo Don Minzoni (lato sud-est) e congiungimento con la zona già attribuita alla sede;
- d. parziale ridefinizione dei confini delle sedi n. 3 e n. 4 ricomprendendo in quest'ultima parte della zona attribuita alla sede n. 3 relativa al tratto di b.do Lamarmora (numeri pari);
 - e. estensione dell'area assegnata alla sede n. 3 mediante incorporazione di parte del territorio attualmente di pertinenza della sede n. 12 e individuato nell'area nord del Quartiere di Porta Mortara. A seguito di tale rideterminazione, la zona assegnata alla sede n. 3 risulterebbe così delimitata: piazza Gramsci angolo via Tornielli, corso Mazzini (numeri dispari), via XXIII Marzo (numeri dispari) fino al prolungamento ideale della strada Farè, strada Farè (lato nord), via Cavigioli (lato est), via Landoni (numeri dispari) fino all'incrocio con la ferrovia per Alessandria, ferrovia per Alessandria fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Sant'Adalgiso, via Sant'Adalgiso (numeri pari), viale Ferrucci (numeri pari), b.do Alfonso Lamarmora (numeri dispari), via Perrone (numeri pari), via Ricotti, (numeri pari) via Giulietti (numeri pari), via Mossotti (numeri pari) via Tornielli (numeri pari), p.zza Gramsci (angolo via Tornielli);
 - f. ripermetrazione – in conseguenza di quanto indicato nella precedente lettera e. - dell'area assegnata alla sede n. 12 in relazione alla rideterminazione dei confini della sede n. 3 consistente nello stralcio della zona relativa all'area nord del Quartiere di Porta Mortara delimitato dall'asse viario di via XXIII Marzo (numeri dispari) fino al prolungamento ideale della strada Farè, strada Farè (lato nord), via Cavigioli (lato est), via Landoni (numeri dispari) fino all'incrocio con la ferrovia per Alessandria, ferrovia per Alessandria fino all'incrocio con il prolungamento ideale di via Sant'Adalgiso, via Sant'Adalgiso (numeri pari), viale Ferrucci (numeri pari);
 - g. attribuzione alla sede n. 23 della porzione di territorio attualmente ricompresa nella sede n. 31 e delimitata da via del Sabbione (lato nord) e viale Europa (lato sud), prolungamento ideale di viale Europa sino all'intersezione con Autostrada A4 TO-MI ove si ricongiunge alla porzione di territorio già attribuita alla sede n. 23;
 - h. ripermetrazione – in conseguenza di quanto indicato nella precedente lettera g. - dell'area assegnata alla sede n. 31 in relazione alla rideterminazione dei confini della sede n. 23 consistente nello stralcio della zona relativa alla porzione del territorio annessa a quest'ultima;
3. di approvare altresì le seguenti ulteriori modifiche alla perimetrazione delle zone assegnate alle sedi n. 2, 3 e 4 - come riportate nella planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e contrassegnata con la lettera B - ì cui effetti si produrranno unicamente a partire dall'effettivo e definitivo trasferimento della sede n. 3 non più oggetto di possibile impugnazione:
- a. attribuzione alle sede n. 1 di parte dell'area del centro storico attualmente attribuita alla sede n. 3 delimitata dal tratto di piazza Gramsci/angolo via Tornielli, via Tornielli (numeri pari), via Mossotti (numeri pari), via Giulietti (numeri dispari) verso corso Mazzini e ricongiungimento con la zona già di competenza della sede n. 1;
 - b. attribuzione alle sede n. 2 della restante parte dell'area del centro storico attualmente attribuita alla sede n. 3 delimitata dal tratto di corso Mazzini (numeri dispari) sino all'incrocio con via Giulietti, via Giulietti (numeri pari) sino all'incrocio con via Ricotti, via Ricotti (numeri pari), via Perrone (numeri pari),

b.do Alfonso Lamarmora (numeri dispari), viale Ferrucci (numeri dispari) sino all'incrocio con via XXIII Marzo e ricongiungimento con la zona già di competenza della sede n. 2;

4. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui ai precedenti punti 2. e 3. le aree attribuite alle n. 31 sedi farmaceutiche individuate sul territorio comunale sono così ridefinite:

Zona 1 – sino all'effettivo e definitivo trasferimento al di fuori del centro storico della sede n. 3 non più oggetto di possibile impugnazione

Angolo delle Ore (sud-ovest), c.so Mazzini (numeri pari), via Rosselli (intersecazione), vicolo Palazzo Civico, piazza Gramsci, via Dominioni (numeri pari), via Puccini (intersecazione), vicolo Coccia, p.zza Martiri (lato Teatro Coccia), via Ravizza (lato ovest), c.so Italia (numeri dispari), angolo delle Ore.

Zona 1 – dopo l'effettivo e definitivo trasferimento al di fuori del centro storico della sede n. 3 non più oggetto di possibile impugnazione

Angolo delle Ore (sud-ovest), c.so Mazzini (numeri pari), via Rosselli (intersecazione), vicolo Palazzo Civico, piazza Gramsci, via Tornielli (numeri pari), via Mossotti (numeri pari), via Giulietti (numeri dispari) verso corso Mazzini, via Dominioni (numeri pari), via Puccini (intersecazione), vicolo Coccia, p.zza Martiri (lato Teatro Coccia), via Ravizza (lato ovest), c.so Italia (numeri dispari), angolo delle Ore.

Zona 2 sino all'effettivo e definitivo trasferimento al di fuori del centro storico della sede n. 3 non più oggetto di possibile impugnazione

C.so Mazzini (numeri pari), via 23 Marzo (numeri pari angolo viale Roma), viale Roma (numeri pari), viale Verdi (numeri dispari), viale Turati, via Dominioni (numeri dispari), c.so Mazzini.

Zona 2 dopo l'effettivo e definitivo trasferimento al di fuori del centro storico della sede n. 3 non più oggetto di possibile impugnazione

via Giulietti (numeri pari) dall'incrocio con corso Mazzini, via Ricotti (numeri pari), via Perrone (numeri pari), b.do Alfonso Lamarmora (numeri dispari), viale Ferrucci (numeri dispari) sino all'incrocio con via XXIII Marzo, viale Roma (numeri pari), viale Verdi (numeri dispari), viale Turati, via Dominioni (numeri dispari).

Zona 3 sino all'effettivo e definitivo trasferimento al di fuori del centro storico non più oggetto di possibile impugnazione

P.zza Gramsci (angolo via Tornielli), via Tornielli (numeri pari), via Mossotti (numeri pari), via Giulietti (numeri pari), via Ricotti (numeri pari), via Perrone (numeri pari), b.do Alfonso Lamarmora (numeri dispari), viale Ferrucci (numeri pari), via Sant'Adalgiso (numeri pari), prolungamento via S. Adalgiso sino alla ferrovia per Alessandria, ferrovia per Alessandria verso sud fino all'incrocio del prolungamento di via Landoni, via Landoni (numeri dispari), via Cavigioli (lato est), strada Farè (lato nord - fino all'incrocio con via XXIII Marzo), via XXIII Marzo (numeri dispari) fino a c.so Mazzini, c.so Mazzini (numeri dispari), piazza Gramsci angolo via Tornielli.

Zona 3 dopo l'effettivo e definitivo trasferimento al di fuori del centro storico non più oggetto di possibile impugnazione

viale Ferrucci (numeri pari), via Sant'Adalgiso (numeri pari), prolungamento via S. Adalgiso sino alla ferrovia per Alessandria, ferrovia per Alessandria verso sud fino all'incrocio del prolungamento di via Landoni, via Landoni (numeri dispari), via Cavigioli (lato est), strada Farè (lato nord - fino all'incrocio con via XXIII Marzo), via XXIII Marzo (numeri dispari) fino all'incrocio con viale Ferrucci.

Zona 4

P.zza Gramsci angolo via Tornielli, c.so Mazzini (numeri dispari), angolo delle Ore (lato est), c.so Cavallotti (numeri dispari), vicolo dell'Arco (numeri pari), via Canobio (numeri pari), via Azario (numeri pari), via Brusati (numeri pari), via Lanino (numeri pari), viale Ferrucci (numeri dispari), via Bonomelli (numeri pari), prolungamento di via Bonomelli fino alla ferrovia per Alessandria, ferrovia per Alessandria, via S. Adalgiso (numeri dispari), viale Ferrucci (numeri pari), b.do Lamarmora (numeri pari), via Perrone (numeri dispari), via Ricotti (numeri dispari), via Giulietti (numeri dispari), via Mossoti (numeri dispari), via Tornielli (numeri dispari), c.so Mazzini.

Zona 5

Angolo delle Ore (lato nord-est), c.so Cavour (numeri pari), via S. Stefano (numeri pari), Baluardo Partigiani (intersecazione), via Ploto (numeri pari), viale Manzoni (numeri pari), cavalcavia S. Agabio (sottopassaggio), ferrovia per Alessandria, via Bonomelli (numeri dispari), viale Ferrucci (numeri pari), via Lanino (numeri dispari), via Brusati (numeri dispari), via Azario (numeri dispari), via Canobio (numeri dispari), vicolo dell'Arco (numeri dispari), c.so Cavallotti (numeri dispari), angolo delle Ore.

Zona 6

Largo Buscaglia (lato sud), viale Manzoni (numeri pari), via Ploto (numeri dispari), Baluardo Partigiani (intersecazione), via S. Stefano (numeri dispari), incrocio con c.so Cavour, via G. Ferrari (numeri dispari), via Cerutti, scalinata Baluardo, via Solferino (numeri pari), via Magenta (numeri pari), viale Dante (numeri pari), largo Buscaglia (lato sud).

Zona 7

Angolo delle Ore (nord-est), corso Italia (numeri pari) sino all'incrocio con il prolungamento ideale di via San Gaudenzio, via S. Gaudenzio (numeri pari), via Antonelli (numeri pari), via Cotta (numeri pari), viale Dante (numeri pari), via Magenta (numeri dispari), via Solferino (numeri dispari), scalinata del Baluardo, via Cerruti (numeri dispari), via G. Ferrari (numeri dispari), c.so Cavour (numeri dispari), angolo delle Ore (lato nord-est).

Zona 8

Largo Don Minzoni (lato nord-est), viale Dante (numeri pari), via Cotta (numeri dispari), via Antonelli (numeri dispari), via S. Gaudenzio (numeri dispari), prolungamento ideale di via San Gaudenzio con corso Italia, corso Italia (numeri pari) verso via XX Settembre, via XX Settembre (numeri pari), largo Don Minzoni (lato nord-est).

Zona 9

viale Verdi (numeri pari fino all'incrocio con viale Giulio Cesare), via G. Cesare (numeri dispari - incrocio sino a via Monte S. Gabriele), via Monte S. Gabriele (numeri pari sino all'angolo nord-ovest del Villaggio Dalmazia), linea ideale verso ponente fino all'incrocio della Cascina Cento, con il prolungamento ideale della via G. Ferraris, via G. Ferraris

(numeri pari), fino all'incrocio con viale G. Cesare, viale G. Cesare (numeri dispari), fino all'incrocio con viale Verdi.

Zona 10

Piazza del Popolo (lato sud), viale Buonarroti (margine esterno), Baluardo M. D'Azeglio angolo viale Verdi, viale Verdi angolo viale Roma lato sud, viale Roma sino alla via Sesalli, lato nord viale Roma da via Sesalli a via Rasario (numeri pari), via Battistini (numeri pari), via Ranzoni (lato sud), via Argenti (lato est), via Boggiani (lato sud), via della Vecchia (numeri dispari), largo Castelli, c.so Vercelli (ambo i lati fino a largo Leondardi), corso Torino (ambo i lati), piazza del Popolo.

Zona 11

Lato sud incrocio tra viale Roma e via A. Silano, linea ideale verso ponente fino all'incrocio con viale G.Cesare, viale G. Cesare (numeri pari) fino all'incrocio con via G. Battistini, via G. Ferraris (numeri dispari) fino alla Cascina Cento, linea ideale verso ponente fino all'incrocio con via Cave d'Assi, lato sinistro Cave d'Assi fino alla strada della Crimea, strada della Crimea (lato nord), via Camoletti (numeri dispari), lato sud via Boggiani, via Argenti (lato est), via Ranzoni (lato sud), via Battistini (numeri dispari), lato nord viale Roma da via Rasario a via Sesalli, lato sud viale Roma da via Sesalli, all'incrocio con via A. Silano.

Zona 12

Viale Roma (numeri pari), via XXIII Marzo (numeri pari) sino all'incrocio con via Manin, via Manin (numeri pari), nuova strada di P.R.G. sul prolungamento via Manin (lato ponente) tracciato ideale dall'angolo ovest via Ruffini al limite nord del Villaggio Dalmazia, via Monte S. Gabriele (numeri dispari), incrocio con via Monte S. Gabriele con viale G. Cesare, viale G. Cesare fino all'angolo di viale Verdi, viale Verdi (numeri dispari) fino all'incrocio con viale Roma.

Zona 13 (a seguito di delibera di Giunta comunale n. 180 del 08.06.2012)

Ferrovia per Milano, cavalcavia S. Agabio, via L. da Vinci (numeri pari), via Visconti (numeri pari), via M. della Torre (numeri pari), via Caboto (lato ovest), via Wild (lato ovest), c.so Trieste (numeri pari) sino all'incrocio con via Faraggiana, via Faraggiana (lato ovest) prolungamento ideale sino a strada Cervina, strada Cervina (lato ovest), strada Bellazzi (lato ovest), Ferrovia per Torino sino a cavalcavia S. Agabio.

Zona 14

Largo Buscaglia (lato nord), viale Dante (numeri dispari), via Maestra (numeri pari) via delle Rosette (numeri pari), via Divagno, via Sassoni fino all'incrocio ferrovia nord, c.so della Vittoria fino all'incrocio con la via Gibellini, via Gibellini, fino alla fontana Beresina, fontana Beresina, via del Lavoro (numeri dispari), via M. della Torre (numeri dispari), via Visconti (numeri dispari), via L. da Vinci (numeri dispari), cavalcavia S. Agabio, viale Manzoni (numeri dispari), largo Buscaglia (lato nord).

Zona 15

Via Maestra angolo viale Dante, viale Dante (numeri dispari), via Paletta (numeri dispari), incrocio con via Porta fino alla diramazione delle ferrovie per Torino e Biella, ferrovia per Biella fino all'incrocio con via Ettore Crippa, via Ettore Crippa (lato sud), via Filippo Corridoni (lato sud) fino all'incrocio con via Lazzari, via Lazzari (lato est), via generale Gustavo Fara (lato est) fino all'incrocio con via Villa Glori, via Villa Glori (lato sud), corso Risorgimento (numeri dispari), via Beltrami (numeri pari), fino al passaggio a livello, tratto

di ferrovia per Arona fino alla via Rovetta, via Rovetta, via delle Rosette (numeri dispari), via Maestra (numeri dispari), angolo viale Dante.

Zona 16

Largo Don Minzoni (lato nord), via A. Costa (numeri pari), via P. Micca (numeri pari), largo P. Micca (numeri pari), l.go P. Micca fino alla ferrovia per Torino, ferrovia per Torino fino all'Agogna, torrente Agogna su tutto il lato di ponente, ferrovia per Biella fino all'incrocio con via Valsesia, via Valsesia (lato ovest) fino all'incrocio con via Roggia Ceresa, via Roggia Ceresa (lato sud) fino all'incrocio con la ferrovia per Biella, ferrovia per Biella fino all'incrocio con via Paletta (numeri dispari), viale Dante (numeri dispari), largo Don Minzoni.

Zona 17

Ferrovia per Torino dall'incrocio con il prolungamento di via G. Galilei, via G. Galilei (numeri dispari), largo Cantelli, via della Vecchia (numeri pari), via Camoletti (numeri pari), strada della Crimea (lato sud) fino all'incrocio con via Liguria, via Liguria (lato nord) sino all'incrocio con via Generali, via Generali (lato ovest) fino all'incrocio con via Umbria, prolungamento ideale sino a via Fara, via Fara sino a via Bergamo, via Bergamo, corso Vercelli sino a piazzale Lombardia, prolungamento ideale sino a viale Kennedy, prolungamento ideale sino all'incrocio della ferrovia per Torino con il prolungamento di via G. Galilei.

Zona 18

Angolo nord - est Villaggio Dalmazia, prolungamento della via Gorizia fino al limite del territorio comunale, delimitazione sud del territorio comunale comprensivo dell'abitato del Torrión Quartara, via Cave d'Assi a ponente, tracciato ideale del Cave d'Assi sino alla Tangenziale, Tangenziale sino all'intersezione con via Massaia, prolungamento ideale sino al lato nord del Villaggio Dalmazia (via Udine compresa).

Zona 19

Angolo nord - est del Villaggio Dalmazia, tracciato ideale tra detto punto e il termine di ponente della via Ruffini indi, verso nord-ovest nuova strada del P.G.R. sul prolungamento di via Manin, via Manin (numeri dispari), viale XXIII Marzo (numeri pari) sino a via Spaventa e quindi verso est linea ideale di prolungamento di via Spaventa a strada Farè lato sud, strada Farè (lato sud), via Cavigioli (lato ovest), via Landoni (numeri pari), fino alla ferrovia per Alessandria, abitato di Olengo, delimitazione sud territorio comunale, prolungamento di via Gorizia, dai limiti del territorio comunale fino all'angolo nord - est del Villaggio Dalmazia.

Zona 20

C.so Trieste (numeri dispari) da via Marco Polo sino all'incrocio con via Wild (ex via Caboto), via Wild (lato est), via Caboto (lato est), via M. della Torre (numeri pari), via del Lavoro (numeri pari), fontana Beresina fino all'incrocio con la ferrovia nord, ferrovia nord fino al torrente Terdoppio, torrente Terdoppio, fino all'incrocio del prolungamento ideale di via Nobile, via Nobile (lato nord), via Marco Polo (lato ovest) fino all'incrocio con corso Trieste.

Zona 21

Abitato della frazione Permate con tutto il territorio comunale posta a levante del torrente Terdoppio.

Zona 22

Passaggio a livello di via Beltrami, ferrovia per Arona verso nord fino all'Autostrada TO-MI, Autostrada TO-MI sino al torrente Terdoppio, torrente Terdoppio a levante fino all'incrocio con la ferrovia nord, ferrovia nord fino al c.so della Vittoria, via Sassoni, via Serazzi, via Rovetta (tutto lato nord), passaggio a livello di via Beltrami.

Zona 23

Passaggio a livello di via Beltrami, via Beltrami fino a c.so Risorgimento, c.so Risorgimento (numeri pari), via Villa Glori (lato nord) fino all'incrocio con via Generale Gustavo Fara, via Generale Gustavo Fara (lato est), via del Sabbione (lato nord) fino all'incrocio con v.le Europa, viale Europa (lato sud) e suo prolungamento ideale sino all'intersezione con Autostrada A4 TO-MI, prolungamento ideale fino all'incrocio con via Giovanni da Verazzano, via Giovanni da Verazzano (lato sud), strada vicinale delle Rosette (lato sud) fino all'incrocio con la ferrovia per Arona, ferrovia per Arona verso il centro città sino al passaggio a livello di via Beltrami.

Zona 24

Largo Don Minzoni (lato est - ovest), via Biglieri (numeri pari), piazza del Popolo lato interno c.so Torino, largo Leonardi, c.so Vercelli (numeri pari), largo Castelli, via G.Galilei (numeri pari), strada dell' Agogna fino alla ferrovia per Torino, ferrovia per Torino fino al sottopassaggio pedonale di largo P. Micca, via P. Micca (lato sud), largo S. Martino, via A. Costa, largo Don Minzoni.

Zona 25

Abitato delle frazioni Lumello, Casalgiate, Gionzana e Pagliate con tutto il territorio comunale compreso a ponente del Torrente Agogna.

Zona 26

Via Gibellini, fontana Beresina, strada ferrata ferrovie nord, canale Quintino Sella.

Zona 27

abitato di Vignale: FERROVIA NOVARA-DOMODOSSOLA sino all'intersezione con strada vicinale delle Rosette (lato nord)– strada vicinale delle Rosette sino all'incrocio con corso Risorgimento - via Giovanni da Verazzano (lato nord), prolungamento ideale in direzione Autostrada A4 TO-MI – Autostrada A4 TO-MI in direzione Torino sino al termine della Città.

Zona 28

abitato di Veveri: FERROVIA NOVARA – DOMOSSOLA sino all'intersezione con l'Autostrada A4 TO-MI – Autostrada A4 TO-MI sino all'intersezione con il Torrente Terdoppio – Torrente Terdoppio in direzione Nord sino al termine della Città.

Zona 29

: via Umberto Nobile (lato sud) prolungamento ideale sino a via Marco Polo - via Marco Polo (lato est) – via Faraggiana (lato est) prolungamento ideale sino a strada Cervina – strada Cervina (lato est) – strada Bellazzi (lato est) – FERROVIA NOVARA-MILANO direzione Est sino all'intersezione con la Tangenziale Est – Tangenziale Est sino all'intersezione con il prolungamento ideale di via Umberto Nobile.

Zona 30

FERROVIA NOVARA – VERCELLI – TORINO direzione Stazione FF.SS. Novara sino al sottopasso di via Ugo Porzio Giovanola – via Ugo Porzio Giovanola sino all’incrocio con viale Kennedy – viale Kennedy sino a Piazza Martin Luther King – piazza Martin Luther King – via Pola – piazzale Lombardia – via Umbria – via Pietro Generali (lato est) – via Liguria (lato sud) prolungamento ideale sino a via Treves – via Treves – via Galileo Ferraris (lato ovest) – strada della Rizzottaglia (lato nord) – strada Massaia (lato ovest) sino all’intersezione con la Tangenziale Sud – Tangenziale Sud direzione Vercelli.

Zona 31

via Valsesia (lato est) sino all’incrocio con via Roggia Ceresa – via Roggia Ceresa (lato nord) – via Ettore Crippa (lato nord) - via Filippo Corridoni (lato nord) sino all’incrocio con via Lazzari – via Lazzari (lato ovest) – via Generale Gustavo Fara (lato ovest) - via del Sabbione (lato sud) sino all’incrocio con viale Europa – viale Europa (lato nord) e suo prolungamento ideale di viale Europa sino all’intersezione con Autostrada A4 TO-MI – Autostrada TO-MI direzione Torino sino all’intersezione con via Valsesia.

5. di disporre che il presente provvedimento:
 - sia pubblicato all’Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi;
 - sia comunicato via pec ai titolari delle farmacie cittadine;
 - sia trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, all’A.S.L. “NO”, all’Ordine Provinciale dei Farmacisti delle Province di Novara e VCO, all’Associazione Titolari di Farmacie delle Province di Novara e V.C.O e alla Regione Piemonte – Settore Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale.

6. di dare atto che avverso il presente atto può essere proposto ricorso:
 - entro 60 giorni dalla notifica, al TAR Piemonte nei modi previsti dalla legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.;
 - entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Con successiva votazione, la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto.

E' parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. **360** del **23.12.2014**

OGGETTO:

REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE INDIVIDUATE SUL TERRITORIO COMUNALE – ART. 2 DELLA L. 02.04.1968, N. 475 E SS.MM.II..

SERVIZIO PROPONENTE:

GOVERNO DEL TERRITORIO - COMMERCIO

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 22.12.2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO -
COMMERCIO
F.to Arch. Maurizio Foddai

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'En te.

Novara, 22.12.2014

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Andrea BALLARE'

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
F.to Dott. Filippo DAGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi **31.12.2014** per rimanervi quindici giorni consecutivi sino al **14.1.2015**;

L'elenco n. **87** viene trasmesso ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Novara, **31.12.2014**

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
F.to Dott. Filippo DAGLIA

mt/

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il _____.

Novara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Novara, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
